



Proposta n. 535 / 2017

PUNTO 39 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/04/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 507 / DGR del 14/04/2017

OGGETTO:

Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2016-2017. (L.R. 19/01/2001, n. 1).
Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il bando per l’assegnazione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’anno scolastico-formativo 2016-2017. Il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie” prevede un contributo regionale, il cosiddetto “Buono-Scuola”, finalizzato al concorso delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Nel presente provvedimento si prevede, ai sensi di tale legge, l’approvazione del bando che definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’Anno scolastico-formativo 2016-2017.

Il contributo è concesso alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, in base all’articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76;
- istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (L. 03/02/2006, n. 27 - D.M. 29/11/2007, n. 263 - D.M. 10/10/2008, n. 82), in quanto atte a garantire l’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, in base all’articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.);
- istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di IV anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.

Si evidenzia che possono iscriversi alla scuola primaria anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2017 (articolo 2, comma 1, lett. f, della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In relazione agli studenti disabili si sono riscontrate alcune criticità che hanno compromesso il loro successo scolastico.

Si è verificato infatti che alcuni di essi, anche maggiorenni, non sono stati accettati dalle Istituzioni sopra elencate, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica utilizzate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.



Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare sul territorio offerte scolastiche e formative diverse, consentendo così agli studenti disabili, a seguito della loro frequenza presso altre Istituzioni, di conseguire risultati positivi, adeguatamente e regolarmente certificati.

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- b. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2014-2015 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2016-2017 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto b), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.

In riferimento alle famiglie numerose, vale a dire quelle con un numero di figli pari o superiore a quattro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/07/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".

In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo "Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

In particolare, si ritiene di poter assegnare, alle famiglie in questione, il contributo "Buono-Scuola" fino agli importi massimi della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal bando di tale contributo per gli studenti disabili.

Per la determinazione della situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per ottenere il contributo, si applica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Tale indicatore tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e immobiliari e della composizione del nucleo familiare.

Al riguardo si conferma l'applicazione dell'ISEE sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0 a € 40.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0 a € 60.000,00).

Si ritiene di far presentare la domanda del contributo relativo all'Anno scolastico-formativo 2016-2017 nei mesi di maggio-giugno 2017 (dal 15/05/2017 al 15/06/2017) per i due seguenti motivi:

- in tale periodo le spese risultano sostenute effettivamente e quindi il richiedente può indicare nella domanda la spesa effettiva;
- i principi contabili introdotti dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recepiti dalla DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la Gestione del Bilancio di previsione 2017" sono tesi ad evitare la formazione di residui passivi nel rispetto del principio di speditezza delle attività amministrative legate ai pagamenti.

Il Bilancio regionale di previsione 2017-2019 ha stanziato per l'iniziativa € 2.500.000,00. Durante la prima parte della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 sono state assunte obbligazioni di importo marginale a carico del capitolo dedicato al Buono Scuola, n. 061516 "*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione LR. 19/01/2001, n.1*" per complessivi € 1.831,64 a valere sul medesimo stanziamento, per il pagamento di contributi effettivamente spettanti precedentemente revocati.

Il bando per la concessione del contributo per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017 è esposto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



In merito ad esso la Terza Commissione Consiliare, competente in materia di istruzione, ha rilasciato il parere favorevole n. 182 nella seduta del 05/04/2017.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SSTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione.

In merito alla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SSTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 129135 del 30/03/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 1/2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2017-2019;

VISTA la DGR n. 1402 del 17/07/2012;

VISTA la DGR n. 1 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;

VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017;

VISTO il parere favorevole n. 182 della Terza Commissione Consiliare rilasciato in data 05/04/2017;

VISTO il parere favorevole della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SSTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione protocollo n. 129135 del 30/03/2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. 14/2016;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;



2. di approvare il bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’Anno scolastico-formativo 2016-2017, esposto nell’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare, secondo quanto espresso in premessa, in € 2.498.168,36 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, non aventi natura commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061516 del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, esercizio 2017, “*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione LR. 19/01/2001, n.1*”;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_scuola.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





BANDO
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2016-2017

Articolo 1
Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso ai richiedenti di cui all'art. 2 per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2016-2017.
2. In caso di studente disabile il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2016-2017.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
 - b) documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite. A tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali.
5. Il contributo non può essere concesso per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc....



a334cc6c



Articolo 2
Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. **Il richiedente deve:**
 - a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - studente iscritto (se maggiorenne).
 - b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2017:
 - da € 0 a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e di famiglie numerose;
 - da € 0 a € 60.000,00 in caso in caso di studenti disabili;
 - il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.
 - c) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.
3. **Lo studente deve:**
 - a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione:
 - scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
 - scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
 - scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
 - formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di IV anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - qualunque tipo di istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 1. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
 2. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2014-2015 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 3. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2016-2017 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto 2), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.
 - b) avere la residenza nel territorio della regione Veneto;
4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.



a334cc6c



Articolo 3
Importi massimi del contributo

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di ISEE	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di I	- Secondaria di II - Formativa del II ciclo
1 (da € 0 a € 15.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 15.000,01 a € 30.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 30.000,01 a € 40.000,00)	310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
3. In riferimento agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di € 15.000,00.
5. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.
6. Se le risorse stanziante nel bilancio regionale 2017 non saranno sufficienti ad assegnare e pagare gli importi di cui al precedente comma 1, gli stessi sono ridotti nella medesima proporzione per tutti i beneficiari.

Articolo 4
Ripartizione delle risorse

1. Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili ed a quelli appartenenti a famiglie numerose.
2. Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati ed a quelli appartenenti a famiglie non numerose.



a334cc6c



Articolo 5 Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 6 Procedura

1. Il richiedente:

dal 15/05/2017 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/06/2017 deve:

- a) compilare ed inviare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si accede entrando nella pagina internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, e seguendo le istruzioni ivi esposte;
- b) recarsi presso l’istituzione scolastica-formativa ed esibire i seguenti documenti:
 - un proprio documento di identità/riconoscimento;
 - se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido;
 - domanda firmata con il codice identificativo;oppure
inviare all’istituzione scolastica-formativa copia dei suindicati documenti con una delle seguenti modalità:
 - fax;
 - raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);
 - all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
 - tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi;
- c) dichiarare, nel modulo di domanda, tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

2. L’Istituzione scolastica-formativa:

dal 15/05/2017 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 26/06/2017 deve:

- a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
- b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.



a334cc6c



3. La Regione:

entro il 15/08/2017, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, assegna il contributo alle famiglie.

**Articolo 7
Comunicazione ai beneficiari**

1. I beneficiari prendono conoscenza dell'assegnazione del proprio contributo mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, prendono conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, possono proporre contro il provvedimento di rigetto, totale o parziale, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**Articolo 8
Cause di esclusione dal contributo**

Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
- b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
- c) la residenza dello studente fuori della regione Veneto;
- d) la frequenza di tipi di istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);
- e) la carenza dell'ISEE 2017 del richiedente e del suo nucleo familiare;
- f) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 40.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 60.000,00 (se lo studente è disabile);
- g) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
- h) la spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad € 200,00;
- i) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/06/2017;
- l) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/06/2017, dei seguenti documenti:
 - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;



a334cc6c



- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido del richiedente;
 - domanda firmata con il codice identificativo;
- m) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
- identità del richiedente;
 - iscrizione dello studente all'istituzione scolastica-formativa nell'Anno Scolastico-Formativo 2016-2017;
 - in caso di iscrizione ad un'istituzione formativa accreditata:
 - frequenza nell'Anno Scolastico-Formativo 2016-2017 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale o di un percorso di IV anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso il percorso sperimentale del sistema duale, attivato in attuazione dell' Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - spesa per iscrizione e frequenza;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'istituzione scolastica-formativa:
spesa per l'insegnante di sostegno;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
presenza dell'insegnante di sostegno presso l'istituzione scolastica-formativa;
- n) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 26/06/2017.

Articolo 9 Comunicazioni obbligatorie

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione del contributo.
3. Qualora la comunicazione della variazione non fosse effettuata, il contributo concesso resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e comunque fino al compimento della prescrizione.

Articolo 10 Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.



a334cc6c



Articolo 11

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o il beneficiario decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
 - a) attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
4. La comunicazione di avvio del procedimento di controllo sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiedente prenderà conoscenza dell'esito del procedimento di controllo mediante l'accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata.



a334cc6c



